



COMUNE DI PAULARO

PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2016
N. 16 del Reg. Delibere

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ART. 1, COMMA 639, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N. 147 ISTITUTIVA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.

L'anno 2016 , il giorno 30 del mese di Maggio alle ore 21:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Faleschini Ottorino	Sindaco	Presente
Temil Leonardo	Consigliere	Presente
Di Gleria Daniele	Vice Sindaco	Presente
De Toni Renzo	Consigliere	Presente
Baschiera Andrea	Consigliere	Presente
Fabiani Ivano	Consigliere	Presente
Zozzoli Marco	Consigliere	Presente
Del Negro Solidea	Consigliere	Presente
Fabiani Stefano	Consigliere	Presente
Veritti Gino	Consigliere	Assente
Unida Annino	Consigliere	Assente
Fabiani Albano	Consigliere	Presente
Vuerli Giovanni	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Del Negro dott. Martino.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Faleschini Ottorino nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) – Art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 istitutiva dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Determinazione detrazione per l'abitazione principale e aliquote per l'anno 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018, fissato al 31 marzo 2016 con decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, è stato differito al 30 giugno 2016 con decreto dell'Assessore Regionale alle autonomie locali, coordinamento delle riforme n. 441/AAL del 13 aprile 2016;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14, comma 31, della Legge Finanziaria Regionale 31 dicembre 2012 n. 27, gli enti locali adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio;

PRECISATO che l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria;

RILEVATO che l'art. 13, commi 6, 7 e 8, del citato Decreto Legge, stabilisce un'aliquota base applicabile a tutti gli immobili e due aliquote ridotte applicabili all'abitazione principale e relative pertinenze nonché ai fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, con facoltà di variare le medesime entro determinati punti percentuali;

RILEVATO, inoltre, che il successivo comma 10 del citato articolo, prevede la facoltà di elevare la detrazione di € 200 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le sue pertinenze fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

PRECISATO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PRECISATO, pure, che la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il comma 703 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale prevede che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

PRECISATO che ai sensi del successivo comma 707 l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

PRECISATO, pure, che ai sensi del successivo comma 708 l'IMU non è dovuta ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la riserva allo Stato ed ha riservato allo stesso il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76;

CONSIDERATO, pure, che ai sensi di tale disposizione di legge i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota dello 0,76 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

OSSERVATO che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la competenza a determinare le aliquote e la detrazione per l'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, è attribuita al Consiglio Comunale;

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, per l'anno 2016 ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli deliberati per il 2015;

RITENUTO, alla luce di quanto esposto, di fissare, per l'esercizio finanziario 2016, le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

- 0,76 per cento: aliquota base;
- 0,40 per cento: aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;

RITENUTO, inoltre, di fissare, per l'esercizio finanziario 2016, nella misura di € 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le sue pertinenze e limitatamente alle fattispecie assoggettate all'imposta;

RITENUTO, altresì, di non aumentare l'aliquota standard dell'0,76 per cento da applicare agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTO il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale";

VISTO il Decreto Legislativo 20 dicembre 1992 n. 504, recante "Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale";

VISTO Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014);

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49, 1° comma, della Legge 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio competente sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, che in copia si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli n. 9, Astenuti n. 2 (Fabiani Albano, Vuerli Giovanni)

D E L I B E R A

1. **di fissare**, per l'esercizio finanziario 2016, le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:
0,76 per cento: aliquota base;
0,40 per cento: aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;
2. **di fissare**, inoltre, per l'esercizio finanziario 2016, nella misura di € 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le sue pertinenze e limitatamente alle fattispecie assoggettate all'imposta;
3. **di non aumentare** l'aliquota standard dell'0,76 per cento da applicare agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
4. **di trasmettere** copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità previste dall'art. 13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e dalle note del Dipartimento stesso prot. n. 5343 del 06 aprile 2012 e prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Paularo, 27 maggio 2016

Il Responsabile
F.TO RAG. ORNELLA PELLIZOTTI

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Paularo, 27 maggio 2016

Il Responsabile
F.TO RAG. ORNELLA PELLIZOTTI

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Faleschini Ottorino

Il Segretario
F.to Del Negro dott. Martino

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 01/06/2016 al 16/06/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Paularo, li 01/06/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Stelio Nascimbeni

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/06/2016, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 01.06.2016

Il Responsabile del Procedimento
Stelio Nascimbeni